

21026/14

Proc 6402/14
Rep 19428/14

21026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 10 giugno 2014 e vertente

TRA

LA BELLA LORENZO, nato a Roma il 19.06.1970 (C.F. LBL LNZ 70H19 H501L), elettivamente domiciliato in Roma, al Viale del Vignola n. 11, presso lo studio dell'Avv. Claudio Palmieri, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

TORRISI IVAN (C.F. TRR VNI 51C02 Z336G), **LEONARDIS SERGIO** (C.F. LNR SRG 46R11 H501X), e **CIOCCARI MONICA** (C.F. CCC MNC 70R42 H501W), tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Alfredo Fusco n. 104, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ciani, che li rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

NONCHE'

IL TARTARUGHINO s.r.l., con sede in Roma, alla Via della Scrofa n. 1 (C.F. 06004191000), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alfredo Fusco n. 104, presso lo studio dell'Avv.

Francesco Ciani, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuti

OGGETTO: Cessione di quote sociali.

CONCLUSIONI. All'udienza del 10 giugno 2014, il Procuratore della parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate in atti, nei termini che seguono: "Voglia il Tribunale, accertare l'inadempimento contrattuale di Il Tartarughino s.r.l., per le ragioni esposte nelle premesse dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare i soci Leonardis Sergio, Torrisi Ivan e Cioccarì Monica a restituire a La Bella Lorenzo, rispettivamente, la somma di euro 251.000,00, l'importo di euro 16.000,00 e la somma di euro 8.000,00, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, anche a titolo di risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa. Con vittoria di spese di lite".

Nessuno era presente per i convenuti onde, per tali parti, si intendono confermate le conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei seguenti termini:

per Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica: "Piaccia al Tribunale respingere le domande formulate da La Bella Lorenzo in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la temerarietà della lite promossa dall'odierno attore e, per l'effetto, condannare lo Stesso al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese di lite";

per Il Tartarughino s.r.l.: "Piaccia al Tribunale respingere le domande formulate da La Bella Lorenzo in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la temerarietà della lite promossa dall'odierno attore e, per l'effetto, condannare lo Stesso al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese di lite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato La Bella Lorenzo deduceva che, con contratto preliminare sottoscritto in data 12 luglio 2010, si era obbligato ad acquistare, da Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica, per il

corrispettivo di complessivi euro 275.000,00, una parte delle quote di partecipazione di questi ultimi al capitale sociale di Il Tartarughino s.r.l.; precisava di essersi determinato a tale acquisto in quanto interessato essenzialmente a reperire una occupazione lavorativa; aggiungeva che tale motivo era stato esternato e valorizzato in seno al contratto preliminare, dacché, con apposita clausola, la società Il Tartarughino s.r.l. si era impegnata ad assumerlo alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione annua lorda di euro 25.000,00.

Ciò premesso, l'attore lamentava che, pur dopo la stipula del contratto definitivo di cessione delle quote di partecipazione sociale e nonostante egli avesse regolarmente versato il corrispettivo fissato in seno al preliminare, la società Il Tartarughino s.r.l. non aveva dato effettivo seguito all'impegno assunto; rassegnava, pertanto, le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società Il Tartarughino s.r.l. che, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere del tutto estranea agli accordi contrattuali invocati dall'attore; indi contestava nel merito le prospettazioni e doglianze di parte attrice, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.

Con distinta comparsa si costituivano anche Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica i quali in primo luogo evidenziavano come si palesasse priva di pregio la pretesa di La Bella Lorenzo di ottenere la risoluzione del contratto di cessione di quote, in ragione e conseguenza di una condotta di inadempimento addebitabile non ad essi cedenti bensì alla società Il Tartarughino s.r.l. che, tuttavia, non era parte del contratto; aggiungevano che, comunque, le doglianze poste a fondamento della domanda di risoluzione risultavano infondate atteso che, contrariamente a quanto lamentato, La Bella Lorenzo era stato effettivamente assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della società convenuta, la quale, tuttavia, si era vista costretta ad intimare il licenziamento per giusta causa all'odierno attore, in ragione delle gravi mancanze allo Stesso addebitabili e tempestivamente contestate; rassegnavano, pertanto, le conclusioni riportate in premessa.

Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione di documentazione conferente e con l'espletamento delle prove orali articolate dalle parti. Infine, all'udienza del 10 giugno 2014, sulle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In apertura di motivazione va evidenziato che appaiono ben fondati i rilievi dei convenuti circa l'estraneità della società Il Tartarughino s.r.l. al contratto preliminare di cessione di quote sociali per cui è causa.

Invero, il mero esame della scrittura privata nella quale è stato trasfuso l'accordo preliminare di cessione rende palese che detto contratto è intercorso, esclusivamente, tra i soci cedenti Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica, da una parte, ed il cessionario La Bella Lorenzo, dall'altra.

Non a caso, del resto, la società Il Tartarughino s.r.l. non risulta indicata, nelle premesse della cennata scrittura privata, tra le parti contraenti, e neppure figura tra i sottoscrittori dell'accordo.

Né a diversa determinazione potrebbe condurre la circostanza che il contratto preliminare in contestazione sia stato sottoscritto da tutti i soci della predetta società convenuta.

Infatti, è certo noto che nel sistema vigente le società – ed, in particolare, quelle di capitali – si pongono come soggetti di diritto ben distinti dalle persone dei soci, dotati di un proprio patrimonio e di autonomia patrimoniale perfetta. Il che implica che solo colui che abbia la legale rappresentanza della società può validamente contrarre in nome e per conto della stessa, ed impegnare nei rapporti esterni la volontà dell'ente, spendendo la qualità ed il potere rappresentativo; per converso, analogo potere non può riconoscersi ai soci in quanto tali.

Pertanto, nel caso di specie, non risultando che alla stipula del contratto preliminare di cessione di quote abbia preso parte, nella qualità – e con la spendita del potere rappresentativo – il soggetto deputato ad impegnare la volontà di Il

Tartarughino s.r.l., deve escludersi che da tale contratto possano discendere vincoli ed obbligazioni a carico diretto della predetta società.

Ed invece, la previsione trasfusa nell'art. 3, prima parte, del contratto preliminare in contestazione va intesa, piuttosto, come clausola contemplante ed implicante, a carico dei cedenti Torrìsi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica, la promessa del fatto di un terzo (terzo identificabile, appunto, nella società Il Tartarughino s.r.l.), in favore del cessionario La Bella Lorenzo.

Dalla precisazione di cui sopra discende, quindi, che "l'inadempimento" asseritamente addebitabile alla società odierna convenuta non potrebbe giammai rilevare come fatto idoneo a fondare la pronuncia della risoluzione del contratto di cessione di quote sociali per cui è causa.

Invero, per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., assumono rilievo le sole condotte di inadempimento addebitabili alle parti contraenti, come tali obbligate a dare puntuale esecuzione alle prestazioni contemplate in contratto.

Per converso, in presenza della promessa del fatto di un terzo – pur derivante da un più ampio ed articolato regolamento contrattuale – la circostanza che il terzo (in sé non vincolato) non ritenga di eseguire la prestazione o assumere l'obbligazione promesse comporta, a norma dell'art. 1381 c.c., il mero obbligo del promittente di indennizzare il beneficiario della promessa.

Come evidenziato anche dalla Suprema Corte, "in tema di promessa del fatto del terzo l'art. 1381 c.c. prevede, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione, o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno, il quale ricorre allorché il promittente non assolva al proprio compito e, cioè, non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza e buona fede, nel qual caso, soltanto, il promissario può avvalersi dei rimedi predisposti contro l'inadempimento" (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 5 settembre 1997, n. 8614; Cass., Sez. Lavoro, 19 dicembre 2003, n. 19472).

Ad ogni buon conto nel caso di specie, ad escludere in radice la fondatezza delle doglianze e richieste di parte attrice soccorre la circostanza che – per quanto

inferibile dalla documentazione in atti e dagli esiti delle prove orali espletate – la società Il Tartarughino s.r.l., come promesso dai soci cedenti, ha provveduto ad assumere La Bella Lorenzo alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Deve, dunque, ritenersi che Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica si siano debitamente attivati, riuscendo a procurare all'odierno attore la prestazione del terzo oggetto della promessa e, segnatamente, la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società Il Tartarughino s.r.l..

Acclarato quanto sopra, diviene del tutto irrilevante, e certamente priva di conseguenze a carico dei convenuti cedenti, la circostanza che successivamente alla assunzione a tempo indeterminato di La Bella Lorenzo, giusta contratto del 28.03.2011, la società odierna convenuta – come detto in posizione di terzietà rispetto all'accordo preliminare ed al contratto definitivo di cessione di quote di partecipazione sociale – dopo l'adozione di taluni provvedimenti disciplinari a carico dell'odierno attore, abbia, infine, intimato allo Stesso il licenziamento per giusta causa (licenziamento che, nonostante la manifestazione di intenti di cui alla missiva datata 18 luglio 2011, La Bella Lorenzo non ha impugnato).

Del tutto irrilevanti, in rapporto alla spiegata domanda di risoluzione, per grave inadempimento, del contratto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale di Il Tartarughino s.r.l., devono considerarsi, infine, le doglianze di La Bella Lorenzo afferenti una non meglio precisata condotta ostruzionistica dell'amministratore della predetta società, lamentata come idonea a pregiudicare l'esercizio delle facoltà e dei diritti connessi alla qualità di socio.

E', infatti, evidente che una condotta siffatta non può certo addebitarsi ai cedenti le quote di partecipazione sociale, né riguardarsi come inadempimento agli obblighi derivanti dai contratti dedotti in lite.

In definitiva, dunque, deve pervenirsi al rigetto delle domande formulate da La Bella Lorenzo, non risultando in alcun modo che le obbligazioni effettivamente derivanti dall'accordo preliminare di cui alla scrittura privata del 12.07.2010 e dal contratto definitivo di cessione siano rimaste inadempite da parte di Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica, sì da fondare e giustificare una pronuncia di

risoluzione, con conseguente condanna dei cedenti alla restituzione delle somme ricevute a titolo di corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni.

Ritiene, poi, questo Giudice che vadano disattese le domande dei convenuti volte ad ottenere la condanna di La Bella Lorenzo al ristoro dei danni per lite temeraria.

In proposito va rammentato che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi che i convenuti, pur gravati dall'onere della prova, non hanno offerto elementi da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale di La Bella Lorenzo, hanno sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

Alla soccombenza consegue la condanna di La Bella Lorenzo alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.


P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 4361/2012 R.G., così provvede:

- Rigetta tutte le domande formulate da La Bella Lorenzo.
- Rigetta la domanda formulata dai convenuti e volta ad ottenere la condanna di La Bella Lorenzo al risarcimento dei danni per lite temeraria.
- Condanna La Bella Lorenzo alla rifusione, in favore di Torrisi Ivan, Leonardis Sergio e Cioccarì Monica, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna, inoltre, La Bella Lorenzo alla rifusione, in favore della società Il Tartarughino s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, il 20 ottobre 2014.

Il Giudice
Clelia Buonocore



TRIBUNALE DI ROMA
Deposito in Cancelleria
Roma, il **24 OTT 2014**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Farmela Fusco*